148. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Atti di controllo e di indirizzo 3512

Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di documenti) 3512

Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti) 3512

Disegni di legge nn. 1616, 1648, 1650, 1845, 1846 (Articoli) 3471

Disegni di legge nn. 1868, 1869 (Articoli) 3474

Disegno di legge n. 1867:

(Articoli) 3473

(Ordine del giorno) 3473

Disegno di legge n. 1430:

(Articoli) 3485

(Emendamento) 3491

PAG.

Disegno di legge di conversione n. 2102:

(Articolo unico) 3477

(Modificazioni apportate dalla Commissione) 3477

(Articoli del relativo decreto-legge) 3477

(Tabelle A e B) 3479

(Emendamento) 3482

Missioni valevoli nella seduta del 2 marzo 1995 3511

Mozioni sugli interventi nelle zone colpite dalle alluvioni dello scorso novembre 3493

Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente) 3511

Proposte di legge:

(Annunzio) 3511

(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 3511

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNI DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A KINGSTON IL 29 SETTEMBRE 1993 (1616);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI, CON ANNESSI, FIRMATE A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968, SULLA CIRCOLAZIONE E SULLA SEGNALETICA STRADALE, ED ADESIONE AGLI ACCORDI EUROPEI, CON ANNESSI, FIRMATI A GINEVRA IL 1° MAGGIO 1971, SULLE STESSE MATERIE ED AL PROTOCOLLO, CON ANNESSI, FIRMATO A GINEVRA IL 1° MARZO 1973, SUI SEGNALI STRADALI E LORO ESECUZIONE (1648);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE E DI UNIONE DOGANALE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, CON ALLEGATI, FATTO A BRUXELLES IL 16 DICEMBRE 1991 (1650);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUL CAFFÈ ADOTTATO A LONDRA DAL CONSIGLIO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ CON RISOLUZIONE ICC N. 366 DEL 30 MARZO 1994 (1845);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CONTRO IL DOPING, *CON APPENDICE, FATTA A STRASBURGO IL 16 NOVEMBRE 1989 (1846);*

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 5 MAGGIO 1994 (1867);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA LE COLLETTIVITÀ TERRITORIALI, FATTO A ROMA IL 26 NOVEMBRE 1993 (1868);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A BRAZZAVILLE IL 17 MARZO 1994 (1869)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1616 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1648 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le Convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale e ad aderire agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al Protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973, sui segnali stradali.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a fare data dalla loro entrata in vigore conformemente a quanto disposto:

a) per la Convenzione sulla circolazione stradale dall'articolo 47, paragrafo 2;

b) per la Convenzione sulla segnaletica stradale dall'articolo 39, paragrafo 2;

c) per l'Accordo europeo sulla circolazione stradale dall'articolo 4, paragrafo 2;

d) per l'Accordo europeo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, paragrafo 2;

e) per il Protocollo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, paragrafo 2.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1650 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1845 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 1994 sul caffè, adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè con Risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 67 milioni per l'anno 1995 ed in lire 47 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1846 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprì decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1867 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge di ratifica n. 1867,

impegna il Governo

a prendere in considerazione, nell'ambito dello sviluppo della politica di cooperazione economica, finanziaria e giuridica con la Repubblica del Perù, l'esigenza di

promuovere la tutela dei diritti umani in quel Paese, con particolare riguardo alle garanzie giudiziarie, prestando altresì specifica attenzione alla ricerca di una positiva soluzione della vicenda della cittadina italiana Gabriella Guarino, condannata a venti anni di reclusione per contatti con esponenti dell'eversione armata, in difetto di presupposti per l'intervenuta condanna e nella dimostrata assenza di *animus delinquendi*; tali circostanze hanno indotto l'autorevole intervento, tra gli altri, di *Amnesty International* e del Commissario dell'Unione Europea Emma Bonino.

(9/1867/1).

Pistone, Bandoli, Boffardi, Jervolino Russo, Bellei, Taradash, Chiaromonte, Guerra, Tanzarella, Maselli, Biondi, Tiziana Parenti, Garra, Trione, Soro, Monticone, Scanu, Giacco, Iotti, Serafini, Scalia, Nardini.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1868 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1869 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 1995, N. 50, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELLA PRIMAVERA DEL 1995 (2102)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. – 1. Per le elezioni dei consigli provinciali e comunali della primavera del 1995 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si svolgono contestualmente alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, il numero minimo di sottoscrizioni di cui rispettivamente al comma 4 dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è ridotto alla metà.

2. La lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

"*d)* da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti" ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995, le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale e successivamente a quelle per la elezione del consiglio provinciale.

2. Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, che devono essere rinnovati nella primavera del 1995 per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono contestualmente alle consultazioni per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 5 marzo 1995.

ART. 2.

1. Le schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordina-

rio devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A e B.

ART. 3.

1. In deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, per le forniture di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione delle elezioni regionali, da svolgersi nella primavera del 1995, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere a trattativa privata.

ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A

(prevista dall'articolo 2, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

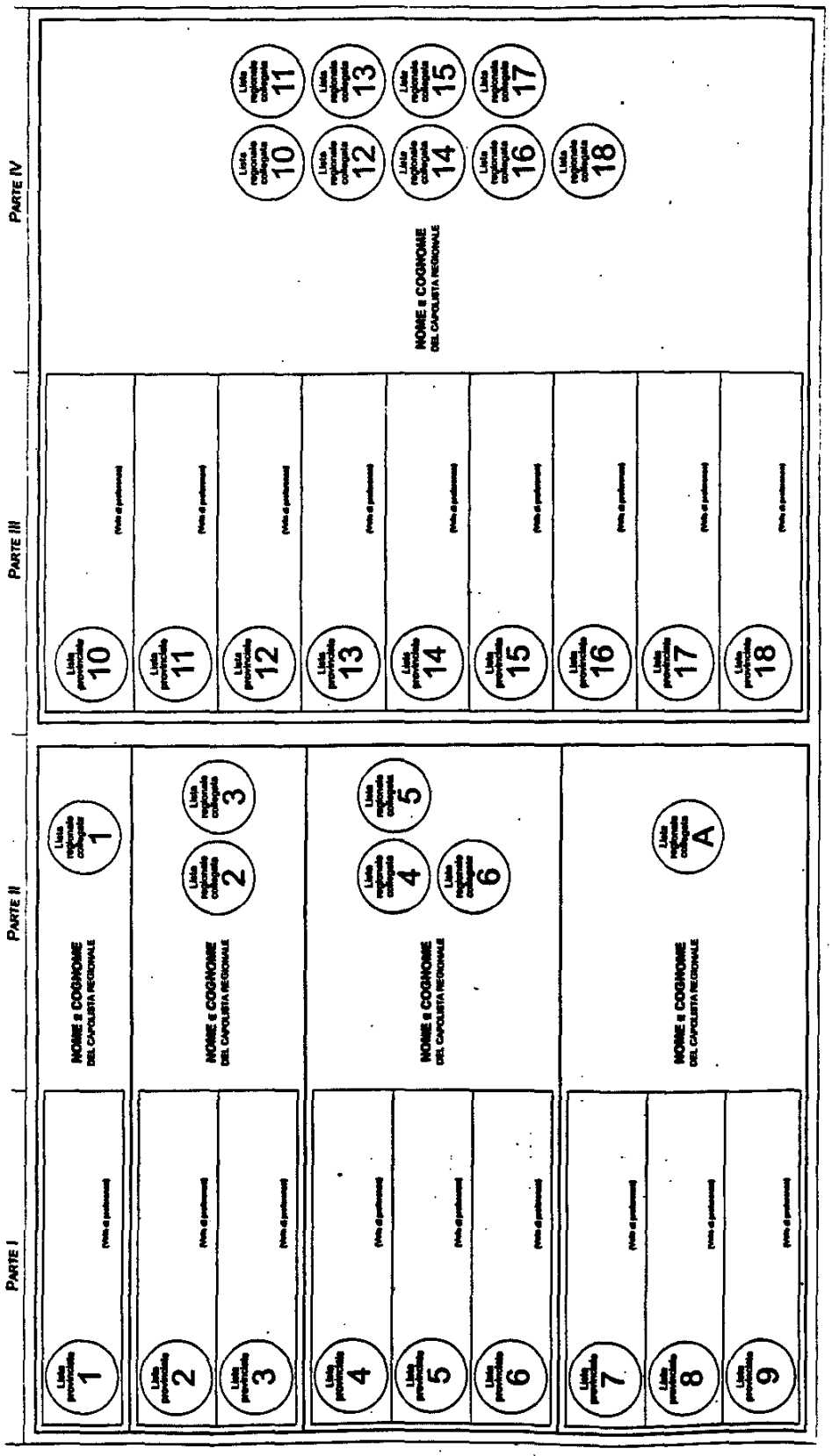

Segue: TABELLA A

N.B. — La scheda è suddivisa in quatto parti uguali; la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno od i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il cognome del capolista della lista regionale collegata con, accanto a destra, il contrassegno ovvero i contrassegni della medesima lista regionale, collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali.

La lista provinciale e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo. Se più liste provinciali sono collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con la stessa lista regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate. In ogni caso, i contrassegni da riprodurre a destra del nome e cognome del capolista della lista regionale debbono essere contenuti nello stesso spazio.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della regione. I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale. I contrassegni delle liste regionali a destra del nome e cognome del capolista regionale sono disposti nella stessa sequenza determinata dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda dev'essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della regione a statuto normale, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

TABELLA B

(prevista dall'articolo 2, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

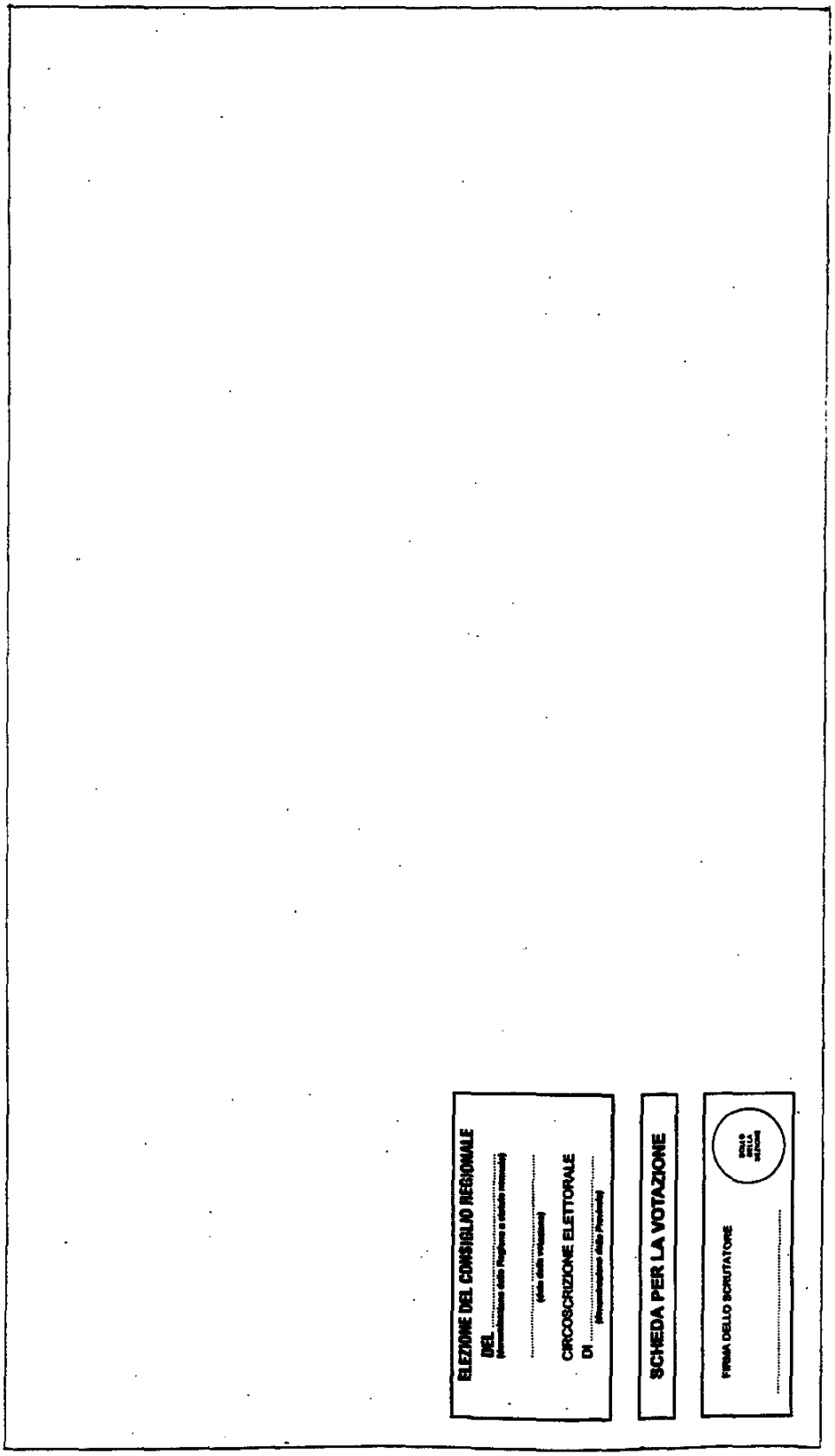

EMENDAMENTO
RIFERITO ALL'ARTICOLO 1-*BIS*
DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1-*bis*.

Al comma 2, capoverso d), *sostituire le parole:* nelle circoscrizioni *con le seguenti:* nelle province.

1-*bis*. 1.

La Commissione.

DISEGNO DI LEGGE: NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA (UCEBI) (1430)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Rapporti tra Stato ed UCEBI).

1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 marzo 1993, allegata alla presente legge.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

ART. 2.

(Libertà religiosa).

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'UCEBI, liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l'organizzazione dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, le relazioni fra essi intercorrenti e gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

ART. 3.

(Ministri dell'UCEBI).

1. L'UCEBI, attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri al suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi dei ministri designati per i compiti previsti negli articoli 5, 6, 7 e 10.

ART. 4.

(Esercizio della libertà religiosa).

1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto, secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.

ART. 5.

(Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati).

1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle

attività religiose ed ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio.

2. Qualora nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio non esistano Chiese rappresentate dall'UCEBI, i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la Chiesa evangelica più vicina. Ove in ambito provinciale non ci sia alcuna attività di culto di Chiese rappresentate dall'UCEBI, la Chiesa più vicina invia il ministro a ciò designato per prestare l'assistenza spirituale e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione dall'ente competente.

3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI, l'ente competente adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari del defunto, per assicurare che il funerale segua secondo le liturgie delle Chiese battiste.

4. I ministri dell'UCEBI, che prestano servizio militare o assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

5. Tali forme di assistenza si svolgono senza alcun onere finanziario per lo Stato.

ART 6.

(Assistenza spirituale ai ricoverati).

1. L'assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI e agli altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo o nei pensionati, è assicurata dalla Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI. L'accesso nei suddetti istituti dei ministri, designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale, è libero e senza limiti di orario.

2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

3. Tale assistenza è prestata senza alcun onere per lo Stato o per altri enti pubblici.

ART 7.

(Assistenza spirituale ai detenuti).

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale ai detenuti è assicurata dalle Chiese rappresentate dall'UCEBI attraverso ministri da loro designati e inclusi dall'UCEBI nell'apposita lista di cui all'articolo 3. Tali ministri sono compresi nella categoria dei soggetti che possono visitare senza particolare autorizzazione gli istituti medesimi.

2. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri designati, in locali idonei messi a disposizione dalla direzione dell'istituto penitenziario.

3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI perché possa provvedere in merito.

4. Tale assistenza è prestata senza alcun onere finanziario per lo Stato e per gli altri enti pubblici.

ART. 8.

(Insegnamento religioso nelle scuole).

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà parentale o la tutela su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede affinché l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e affinché non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

3. In ogni caso, non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

ART. 9.

(Richieste in ordine allo studio del fatto religioso).

1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto al contributo di tutte le componenti della società, assicura alle Chiese rappresentate dall'UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scola stici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico dello Stato.

2. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario per lo Stato.

ART. 10.

(Matrimonio).

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato davanti ad un ministro, cittadino italiano, a ciò designato da una Chiesa avente parte nell'UCEBI, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

4. Il ministro, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.

5. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.

6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

ART. 11.

(Riconoscimento di enti ecclesiastici).

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente patrimoniale dell'UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19, sono riconosciute come enti ecclesiastici le Chiese costituite in ente nell'ordinamento battista, ai sensi dell'articolo 22 del Patto costitutivo, aventi sede in Italia. Il riconoscimento è concesso su domanda del presidente dell'UCEBI, che allega la delibera motivata dell'Assemblea generale unitamente allo statuto della Chiesa come documenti idonei a dar titolo al riconoscimento.

2. Possono essere altresì riconosciute come enti ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nell'ordinamento battista, con sede in Italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza.

3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini che l'ente si propone.

5. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 12.

(Gestione degli enti ecclesiastici).

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono sotto il controllo dei competenti organi a norma dell'ordinamento battista e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

2. Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

ART. 13.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).

1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche, nel quale, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

2. L'Ente patrimoniale dell'UCEBI deve effettuare tale iscrizione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'Ente patrimoniale dell'UCEBI può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

ART. 14.

(Regime tributario degli enti ecclesiastici).

1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, aventi fine di culto, come anche le loro attività dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di istruzione e assistenza.

2. Le attività diverse da quelle di culto svolte da tali enti sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

ART. 15.

(Mutamenti degli enti ecclesiastici).

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di uno degli enti ecclesiastici acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente dell'UCEBI e udito il parere dal Consiglio di Stato.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del presidente dell'UCEBI determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Assemblea generale dell'UCEBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

ART. 16.

(Deduzione agli effetti IRPEF).

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'UCEBI per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI.

4. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UCEBI.

ART. 17.

(Tutela degli edifici di culto).

1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle Chiese aventi parte nell'UCEBI non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'UCEBI.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza avere preso accordi con i ministri delle singole Chiese.

ART. 18.

(Tutela dei beni culturali).

1. La Repubblica italiana e l'UCEBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti il patrimonio storico e culturale delle Chiese rappresentate dall'UCEBI.

ART. 19.

(Manifestazione del pensiero religioso).

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette Chiese, e le altre collette a fini ecclesiastici avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

2. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle Chiese facenti parte dell'UCEBI operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

ART. 20.

(Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri dell'UCEBI).

1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri iscritti nei ruoli dell'UCEBI sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

ART. 21.

(Trasferimenti di beni).

1. I trasferimenti di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale dell'UCEBI dalla Philadelphia s.r.l., di cui all'atto a rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore del notaio Nazareno Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921, dalla The Spezia Mission Limited, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto Politi in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio n. 2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui all'atto a rogito del dottor Nazareno Dobici di Roma in data 13 novembre 1974, repertorio n. 805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto Politi di Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226, sono esenti da ogni tributo ed onere, fatte salve le somme già percette dall'amministrazione finanziaria.

ART. 22.

(Norme di attuazione).

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, debbono tener conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UCEBI e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

ART. 23.

(Norme contrastanti).

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Chiese, istituzioni, enti, associazioni e organismi rappresentati dall'UCEBI, nonché delle persone che in essi hanno parte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 24.

(Ulteriori intese).

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall'UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ART. 25.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, valutate in lire 935 milioni per l'anno 1995 ed in lire 550 milioni annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

All'articolo 25 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, valutate in lire 935 milioni per l'anno 1996 ed in lire 550 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

25. 1.

La Commissione.

MOZIONI: MATTIOLI ED ALTRI, N. 1-00052; COSTA ED ALTRI, N. 1-00068; GERBAUDO ED ALTRI, N. 1-00074; CASTELLANETA E BRUGGER, N. 1-00081; ORESTE ROSSI ED ALTRI, N. 1-00082; MUSSI ED ALTRI, N. 1-00084; FUMAGALLI CARULLI ED ALTRI, N. 1-00085; MUZIO ED ALTRI, N. 1-00087; ROSSO ED ALTRI, N. 1-00088; ZACCHERA ED ALTRI, N. 1-00090, SUGLI INTERVENTI NELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DELLO SCORSO NOVEMBRE

La Camera,

premesso che:

i ritardi e la mancata comunicazione dell'allarme alle popolazioni interessate, l'assenza di piani di emergenza in zone a rischio, i ritardi nei soccorsi sono fra le cause che hanno determinato l'alto numero di vittime e l'impressionante entità dei danni provocati dalla recente alluvione;

la previsione di piogge straordinariamente intense nell'Italia nord-occidentale era nota da giovedì 3 novembre, eppure la gente è stata sorpresa in casa da piene successive da sabato mattina fino a domenica 6 novembre: anche dopo le prime piene più a monte nessuno si è premurato di avvisare le popolazioni più a valle;

chi ha la responsabilità della protezione civile deve rispondere di tutto ciò: la legge 24 febbraio 1992, n. 225 attribuisce al titolare per il coordinamento della protezione civile la responsabilità della « promozione e coordinamento delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province e dei comuni... delle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate »;

i soccorsi sono giunti in ritardo e sono stati insufficienti. Gli interventi di emergenza sono ancora lenti ed inadeguati: molte vie di comunicazione sono ancora interrotte, molte zone sono ancora invase da fango e detriti, mancano alloggi, pasti caldi e assistenza a migliaia di persone;

vanno rimossi rifiuti e detriti nei corsi d'acqua e riparati gli argini travolti dalle acque: questi interventi vanno effettuati con la supervisione di tecnici competenti, meglio se l'Autorità di Bacino, per evitare speculazioni, interventi inutili o addirittura dannosi (come l'escavazione incontrollata che può provocare erosione delle sponde, riduzione delle aree di espansione delle piene, riduzioni dei tratti plucursali, velocizzazione delle acque, o come l'innalzamento di argini che restringono gli alvei e le aree di naturale espansione o aggravano le piene più a valle);

l'emergenza richiede interventi immediati, capaci di attivare comuni, regioni, province, volontariato, vigili del fuoco, forze armate e forze dell'ordine con un ruolo prevalente di direzione e di coordinamento dello Stato;

la ricostruzione non può che essere affidata alle autonomie locali ed alle regioni con un forte supporto finanziario dello Stato, che occorre attivare risarcimenti dei danni alle abitazioni, alle imprese agricole, artigiane, commerciali e industriali per consentire un ritorno alla normalità e che occorre al più presto ripristinare scuole, servizi e comunicazioni;

sui fatti la magistratura ha aperto inchieste per accertare eventuali responsabilità;

* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 giugno 1994 prevede la delega di funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività di protezione all'onorevole Fumagalli Carulli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

* la gestione del Sottosegretario alla protezione civile onorevole Fumagalli Carulli è stata caratterizzata da gravi negligenze, tanto che i firmatari della presente mozione ritengono che occorrerebbe revocarle la delega,

impegna il Governo:

a verificare quali siano stati i motivi dei ritardi e della mancata comunicazione dell'allarme alle popolazioni interessate;

a rimuovere gli ostacoli derivanti dall'assenza di piani di emergenza nelle zone a rischio;

a verificare altresì se i ritardi nei soccorsi siano stati tra le cause decisive dell'alto numero di vittime e dei gravi danni provocati dall'alluvione;

ad avviare la ricostruzione, con un forte supporto finanziario dello Stato, che faccia perno sulle autonomie locali e sulle regioni e che attivi, in tempi rapidi, i risarcimenti dei danni alle abitazioni, alle imprese agricole, artigiane, commerciali e industriali e che consenta un ritorno alla normalità ripristinando, al più presto, scuole, servizi e comunicazioni;

ad accertare se nell'operato degli organi dello Stato siano individuabili eventuali responsabilità in relazione ai tragici fatti di cui in premessa.

(1-00052) « Mattioli, Canesi, Corleone, De Benetti, Galletti, Paissan, Pecoraro Scanio, Procacci, Reale, Scalia, Turroni ».

(17 novembre 1994).

* Dopo l'intervento pronunziato in aula dal deputato Mattioli, debbono ritenersi soppressi gli ultimi due commi della parte motiva della mozione.

La Camera,

preso atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri circa la necessità di trarre importanti ed utili insegnamenti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 prefigurando rapidi interventi di natura legislativa ed amministrativa per una oculata protezione dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini;

considerata la necessità di procedere ad un'urgente assegnazione dei fondi – stanziati da Governo e Parlamento – in favore degli enti pubblici, delle aziende, dei privati danneggiati dalle alluvioni;

invita il Governo

ad intervenire – con massima sollecitudine – affinché ogni iniziativa destinata a favorire il ritorno alla normalità nelle regioni alluvionate venga portata a termine in tempi brevi;

a riferire, entro otto giorni, alla Camera dei Deputati circa l'ammontare degli importi dei contributi pubblici statali effettivamente versati, in ogni provincia, alle amministrazioni locali, alle aziende, a privati colpiti dalle alluvioni, nonché circa l'ammontare delle somme erogate dalle banche, per affidamenti a tassi agevolati, destinati a sopperire alle esigenze delle imprese o dei cittadini vittime delle alluvioni.

(1-00068) « Costa, Dallara, Rossetto, Zocchi, Taddei, Cavallini, Salino, Rocchetta, Marin, Lantella, Calvanese, Aliprandi, Basso, Niccolini, Sandrone, Siciliani, Malan ».

(24 gennaio 1995).

La Camera,

preso atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri a favore di una ripresa delle zone colpite dalla recente alluvione che ha colpito il Piemonte ed altre zone limitrofe, dell'impegno del Governo di trarre importanti ed utili

insegnamenti che inducano ad una oculata gestione dell'ambiente e della tutela dei cittadini;

ritenendo che il Governo debba impegnarsi:

a riferire alla Camera dei deputati sullo stato degli interventi distinti per categoria di beneficiari;

a riferire sulle iniziative intraprese nei confronti dell'Unione europea al fine di attivare interventi strutturali necessari alla ripresa;

a riferire sulla sicurezza dei corsi di acqua e sullo stato di ripristino delle difese spondali dei medesimi sconvolti dall'onda di piena;

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi le misure previste dai recenti provvedimenti legislativi a favore delle zone sinistrate consentendo alle famiglie ed alle comunità locali il ritorno alla normalità ed alle imprese il pieno recupero della produttività.

(1-00074) « Gerbaudo, Monticone, Acquarone, Pinza, Fuscagni, Valiante, Zen, Gubert, Calvi, Mattarella, Moioli Viganò, Andreatta ».

(8 febbraio 1995).

La Camera

preso atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri circa la necessità, si direbbe il dovere, di trarre importanti e utili insegnamenti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 al fine di tutelare i cittadini e difendere il suolo e il territorio;

premesso che, a fronte del ripetersi di fenomeni alluvionali e del disastro idrogeologico del territorio che sempre con maggiore frequenza si tramutano in catastrofi sociali ed economiche per le popolazioni interessate, i Governi della Repubblica, fino ad oggi, hanno manifestato quasi disinteresse ad affrontare, in modo radicale, soluzioni e programmi;

considerato che i suggerimenti e le proposte della « Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo » (Commissione De Marchi), istituita nel lontano '67 e manifestati negli anni '70, dopo i disastri del Polesine nel '51 e dell'Arno a Firenze nel '66, sono stati colpevolmente disattesi da tutti i Governi del tempo fino ad oggi e che soltanto nel 1989 con la legge 183, poi modificata dalla legge 253 del 1990, si è finalmente scritta una legge sulla difesa del suolo, legge peraltro ancora ampiamente inattuata a livello regionale e territoriale;

considerato che le calamità alluvionali, non dovute a atti di Dio, ma provocate dal malgoverno del territorio da parte delle autorità a ciò delegate, continuano a colpire i cittadini italiani nei loro affetti, nel patrimonio e nella stessa possibilità di sopravvivenza delle attività economiche e produttive;

rilevato infine che le indicazioni, che scaturiscono dalle recenti leggi e normative (legge 225 del 1992) sul servizio nazionale di protezione civile da eventi idrogeologici, si manifestano confusionarie, abborracciate e inefficaci, specie a livelli territoriali e periferici dello Stato;

impegna il Governo:

a rendere immediatamente operative le norme vigenti sulla predisposizione da parte dei soggetti delegati dei piani di bacino per gli interventi, strutturali e non strutturali, per la difesa dalle alluvioni. Raccomanda in proposito la definizione delle specifiche di redazione dei piani di bacino, al fine di evitare tradizionali dissipazioni di pubblico denaro per la stesura di documenti cartacei, di nessun valore operativo, che riciclano dati già ampiamente presenti e disponibili ma alimentano il sottogoverno del lavoro professionale;

a voler provvedere immediatamente alla attuazione dei recenti provvedimenti legislativi di indennizzo e/o di favore per i danni subiti dalle zone sinistrate nel novembre '94;

a operare per predisporre una normativa relativa alla definizione delle servitù territoriali da esondazione, per tutte quelle situazioni che non siano più recuperabili con interventi strutturali compatibili con gli stanziamenti disponibili, nonché alla definizione di normative relative alla tutela dei danni alluvionali e idrogeologici attraverso opportune coperture assicurative.

(1-00081) « Castellaneta, Brugger ».

(21 febbraio 1995).

La Camera,

premesso che:

il disastro conseguente agli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade di novembre dello scorso anno ha scompaginato e compromesso il patrimonio industriale, agricolo, commerciale, turistico ed artigianale; in parecchi centri urbani e rurali del nord-ovest d'Italia si sono prodotti danni materiali che, tradotti in numeri e cifre, mettono a nudo l'estrema gravità della situazione;

sono 17.817 le attività d'impresa colpite dall'esondazione dei fiumi, per un totale definitivo di 2.120 miliardi di danni arrecati in 7 regioni italiane, individuabili soprattutto nel tessuto economico, produttivo e distributivo delle città piemontesi;

sulla scorta dei dati in nostro possesso è proprio tra queste ultime che può leggersi l'imponente testimonianza numerica del dramma: in Piemonte, infatti, si contano 1.200 comuni danneggiati per complessivi 1.900 miliardi di danni, oltre al maggior numero di vittime e di beni immobili distrutti, inagibili o lesionati;

in alcuni comuni e città le zone alluvionate costituiscono il 50 per cento delle aree urbane, con una rilevante concentrazione di esercizi commerciali ed artigianali. Il tutto si somma alle migliaia e migliaia di ettari di terreni inondati con l'istantanea distruzione di colture ed allevamenti;

le perdite non possono affatto limitarsi al conteggio di quanto è andato materialmente perduto in quelle tragiche giornate. Infatti, i segni più profondi lasciati dall'alluvione sono quelli materiali che, nelle settimane seguenti il disastro, si sono progressivamente delineati e che derivano, per le imprese industriali, dal forzato blocco delle attività o dai ritardi nella produzione e dalla conseguente perdita dei mercati; per il comparto artigianale e commerciale, dall'azzerato giro di affari, dall'indebolita capacità di spesa della domanda, dalla distruzione di strutture, attrezzature, impianti e scorte; per le aziende agricole e rurali, dalla lunga paralisi lavorativa che farà seguito all'opera di ricostruzione e di bonifica di quanto è andato perduto e allagato;

in alcuni centri urbani più colpiti, stremati e minati ancor prima dell'alluvione da una congiuntura economica particolarmente delicata, che negli ultimi anni ha interessato senza distinzione tutto il territorio nazionale, la forza imprenditoriale medio-piccola è stata letteralmente dimezzata, causando non soltanto pesantissimi ed inevitabili contraccolpi sull'economia locale e regionale, ma anche devastanti ricadute, soprattutto sul versante dell'occupazione, già caratterizzato da preoccupanti quanto allarmanti indicatori negativi, soprattutto per quanto riguarda l'alto numero dei senza lavoro iscritti nelle liste di collocamento;

risulta evidente, riesaminando i dati più probanti aggiornati, che il totale dei danni effettivi e autodenunciato dalle migliaia di attività danneggiate è, nonostante tutto, inferiore a quello stimato dalle relazioni tecniche stilate nelle settimane susseguenti all'evento alluvionale. Pertanto si può dedurre che i costi definitivi previsti a consuntivo per coprire i danni arrecati dall'alluvione non saranno così elevati come da più parti, invece, si temeva;

il 12 gennaio 1995 il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, ha emanato un decreto recante disposizioni per i rimborsi IVA nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 1980-1981 in Campania, Basilicata e Puglia. Il contributo viene riconosciuto in relazione alla cessione di beni e alla prestazione di servizi, documentati da fatture emesse dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1995, nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 nei comuni della Campania, della Basilicata e della Puglia, destinati alla finalità di ricostruzione o ristrutturazione dei fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso da quello abitativo, nonché delle opere pubbliche e di pubblica utilità danneggiate o distrutte da detti eventi sismici,

impegna il Governo:

ad attuare entro 30 giorni un'accurata opera di monitoraggio al fine di individuare l'esistenza di fondi residui in base agli stanziamenti previsti dai decreti-legge n. 646 del 1994 e n. 691 del 1994 convertiti in legge e a redistribuirli con le agevolazioni previste dagli ordini del giorno presentati nella seduta di martedì 14 febbraio 1995 durante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, recepiti dal Governo come impegno e come raccomandazione, che comprendono interventi mirati e generali, approvati dall'unanimità dell'Assemblea (rimborsi IVA, banche, inserimento dei comuni disastrati nelle aree a declino industriale ed agricolo, eliminazione del tetto di 200 milioni, aumento dei contributi a fondo perduto, eccetera);

ad assumere iniziative finalizzate a sanare lo stato di « vuoto legislativo » per i soggetti di fatto esclusi da ogni contributo e/o agevolazioni, per esempio i proprietari di immobili ad uso non residenziale, proprietari di licenza e di beni strumentali che decidono di trasferire la propria attività, eccetera;

a verificare il comportamento degli istituti bancari al fine di evitare vessazioni sui cittadini già gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali;

a ricostituire il fondo a disposizione della protezione civile per le emergenze, riassorbito dal bilancio dello Stato;

a coordinare gli interventi sulle opere di mantenimento e ripristino dell'assetto idrogeologico dei fiumi o dei corsi d'acqua minori;

a vigilare sull'operato della conferenza Stato-regioni, affinché non stravolga le intenzioni espresse dalla Camera dei Deputati con gli ordini del giorno prima ricordati;

a verificare la possibilità, per gli operatori che ne facciano richiesta, di convertire mutui preesistenti con i previsti mutui agevolati;

a relazionare alla Camera dei deputati, sullo stato di attuazione dei decreti e sull'opera di monitoraggio effettuata, entro 45 giorni.

(1-00082) « Oreste Rossi, Tagini, Bosisio, Zenoni, Faverio, Bertotti, Ravetta, Borghezio, Grugnetti, Formenti, Bonomi, Fogliato, Gibelli, Ballaman, Cavaliere, Devecchi, Ongaro, Ghiroldi, Signorini, Ceresa, Franzini Tibaldeo, Lembo, Dozzo, Bernardelli, Baldi, Cartelli ».

(22 febbraio 1995).

La Camera,

premesso che:

l'alluvione che ha colpito, nel novembre 1994, il Piemonte, la Liguria e in particolare la città di Albenga e la Val Bormida, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna ha causato un elevatissimo

numero di vittime ed ingentissimi danni in conseguenza delle gravi carenze del sistema di protezione civile e del pauroso degrado dell'assetto idrogeologico del suolo;

lo Stato è intervenuto, seppur con ritardo, con il decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, e con il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, entrambi convertiti in legge, per far fronte alle necessità più urgenti nel settore delle opere pubbliche e dei servizi e per la ripresa delle attività produttive;

nonostante l'insufficienza dei fondi stanziati, è opinione diffusa che i due provvedimenti legislativi siano in grado di sollecitare e coordinare la soluzione dei più immediati problemi strutturali e socio-economici e che dopo una verifica della congruità degli interventi e dei risultati raggiunti si potrà pensare ad ulteriori eventuali misure normative e finanziarie;

impegna il Governo:

ad adottare, sollecitare e coordinare adeguate misure di riassetto idrogeologico e di prevenzione, che siano basate sulle competenze di programmazione delle regioni e dell'autorità di bacino del Po e sulle capacità di progettazione degli organi dello Stato e degli enti locali, al fine di evitare il ripetersi di fenomeni alluvionali e per garantire il corretto uso del suolo;

a far sì che tali interventi siano attuati rapidamente, superando presunte difficoltà burocratiche sulle procedure per l'asta dei materiali litoidi, che rischiano di non consentire il ripristino dei corsi d'acqua prima della primavera e della conseguente intensificazione dei corsi d'acqua;

a dotare le regioni dei fondi necessari a programmare e ad attivare, fin dal 1995, interventi volti allo studio ed al monitoraggio del suolo al fine dell'adozione di adeguate forme di prevenzione;

a porre allo studio un provvedimento finalizzato alla definizione di una efficace legge di protezione civile che sia basata su princìpi solidaristici ed assicurativi e su criteri di intervento automatico e che definisca una mappa delle responsabilità, delle procedure e delle azioni in caso di calamità naturali, consentendo di evitare i ritardi verificatisi durante le alluvioni circa l'allerta della popolazione;

a riferire, entro marzo, al Parlamento, attraverso una relazione presentata dal Ministro dell'interno, circa lo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi emanati, con particolare riferimento all'utilizzo dei contributi messi a disposizione della pubblica amministrazione statale, regionale e locale per il risarcimento dei danni privati e per il ripristino delle opere pubbliche, all'utilizzazione dei fondi destinati alla ripresa delle attività produttive nonché alla quantità ed alle modalità degli interventi posti in essere dal sistema bancario creditizio a favore delle popolazioni alluvionate, agli aspetti ambientali, con particolare riferimento agli effetti del deflusso di acque inquinate nel mare Adriatico.

(1-00084) « Mussi, Bargone, Bartolich, Calzolaio, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Pulcini, Scalia, Turroni, Vigni, Zagatti, Spini, Novelli, Guerzoni, Turco, Lucà, Magda Negri, Bandoli ».

(23 febbraio 1995).

La Camera,

preso atto che la ripresa delle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, sembra procedere a ritmi piuttosto lenti dal momento che ad oggi gli interventi risultano essere provvisori, insufficienti, non organicamente strutturati ad affrontare l'emergenza in modo globale ed uniforme;

considerata la necessità che il Governo si attivi con grande energia e sollecitudine al fine di predisporre ulteriori interventi destinati a favorire il ritorno alla normalità nelle regioni alluvionate,

tenuto conto che esistono ancora grandi problemi legati alla viabilità (in Piemonte, ad esempio, non si è ancora provveduto alla riattivazione del ponte di Chivasso) ed al pieno recupero della produttività delle imprese,

impegna il Governo:

ad un ulteriore significativo intervento a favore delle zone sinistrate attraverso nuovi contributi pubblici, anche a fondo perduto, destinati a sopperire alle esigenze delle imprese o dei cittadini vittime delle alluvioni;

ad individuare un unico organo deputato ad organizzare la tutela inerente l'area del bacino del Po con particolare riferimento alla prevenzione di future, drammatiche esondazioni;

a riferire sulle iniziative, e sui risultati delle stesse, intraprese dal Governo in favore degli enti pubblici, delle aziende e dei privati danneggiati dalle alluvioni.

(1-00085) « Fumagalli Carulli, Vietti, Musumeci, Baresi, Pasinato, Peretti, Meocci, Mealli, Ciocchetti, Lovisoni, Montanari, Trinca ».

(23 febbraio 1995).

La Camera,

premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 gennaio 1995 nel dibattito alla Camera relativo alle alluvioni della prima decade di novembre 1994 affermava che: « La tragica alluvione che ha colpito vaste zone del nord nello scorso autunno non è soltanto uno di quegli eventi straordinari che non possono essere previsti né evitati. I suoi devastanti effetti sono anche il segno dell'imprevidenza umana » ed ancora « ... le alluvioni e le frane sono un richiamo ad una gestione più responsabile delle risorse ambientali: una gestione che ne riconosca la natura di capitale da valorizzare, non di rendita da esaurire »;

violenti nubifragi e alluvioni hanno colpito nei giorni dal 4 al 6 novembre tutto il nord-ovest dell'Italia, ed in particolare i comuni di Asti, Alessandria, Canelli, Trino Vercellese, Casale Monferrato, Morano Po, Genova, Aosta, Albenga (SV) oltreché in altri comuni delle regioni: Liguria, Piemonte, Lombardia;

il Piemonte è la regione del Nord Italia maggiormente colpita dal maltempo e dalle alluvioni. In 350 del 1209 comuni piemontesi si sono verificati i danni, in alcuni casi gravissimi, in provincia di Torino i comuni danneggiati sono 145 su 315, in quella di Asti 43 su 120, in provincia di Vercelli 20 su 169, di Alessandria 23 su 190 e Cuneo 116 su 250. Questi dati sono ripressi dall'elenco delle Prefetture aggiornato al 10 novembre;

è da chiarire l'utilizzo degli invasi, in particolare di quello dell'alta Val Tanaro, nei giorni delle alluvioni in merito al livello dell'acqua e degli scarichi dagli invasi e tale chiarimento deve venire dal servizio dighe presso la Presidenza del Consiglio;

nessuna comunicazione né allarme è stato a valle della situazione che si andava delineando con le esondazioni alle popolazioni a valle e non risulta che si siano a tutt'oggi accertate le responsabilità della mancanza di tali comunicazioni;

le piene dei fiumi e le conseguenti inondazioni fotografano in maniera drammatica lo stato di assoluto degrado del territorio italiano, oltreché di una totale insufficienza di azioni di difesa del suolo;

quanto avvenuto è il risultato della « concentrazione eccessiva di capitale fisso nelle zone a rischio » che l'OCSE raccomanda di evitare; quindi è direttamente imputabile alla cementificazione selvaggia del territorio e alla mancanza assoluta di prevenzione;

fin da mercoledì 2 novembre l'osservatorio meteorologico di Milano Duomo aveva messo in guardia su possibili eventi di grave intensità;

il 25 ottobre scorso l'Autorità di Bacino del Po ha segnalato in un suo rapporto gli incombenti rischi di alluvione, individuandone le cause ed elencando le misure da prendere. In particolare si leggeva nel suddetto rapporto che « l'andamento statistico dei fenomeni meteorologici e di piovosità sul bacino fa ritenere altamente probabile il ripetersi di eventi di piena di gravosità eccezionale »;

tali calamità naturali non sono fatti occasionali o imprevedibili, in quanto ogni anno il Parlamento è chiamato ad approvare decreti-legge che stanziano centinaia di miliardi allo scopo di rispondere a tali eventi con una logica emergenzialista;

appare delittuosa la grave impreparazione verificatasi da parte del Governo nel proteggere le vite dei cittadini e nel fronteggiare comunque la situazione che si andava profilando;

le operazioni di soccorso si sono svolte senza un reale coordinamento e scontando una assurda sottovalutazione della situazione e della sua evoluzione da parte delle autorità governative preposte che ha provocato ritardi nell'azione dei soccorsi, perdite e danni che forse potevano essere evitati o ridotti; ciò pur sottolineando lo sforzo e lo spirito di abnegazione compiuto da migliaia di uomini: vigili del fuoco, forze di polizia, carabinieri, militari e volontari;

molti stabilimenti industriali o sono stati travolti dalle acque o da esse seriamente danneggiati, tra i quali quelli della Ferrero, Miroglio, Mondo, Sorin-Biomedica, Salugia, Lepetit, Saclà, Linefleur, Linclalor, Bistefani, Esaote, Marconi, Avir, Vaisa-Auto, Ansaldo-Energia, Fac, la cartiera di Murialdo, Tip. Rivolta, Costa Azzurra, Astra, Mino, SNA, Centro coop. Latte, Novauto, Valpreda, Arfea, Ceal, Tartarici, Torrefaz. Mike, Calcestruzzi, Pelissero, Panelli, Vendo Italy, Cem Morano, Allara, Euromac, Sic Ceramiche, Linfleur, Linclalor, Diffusioni Grafiche, Buzzi, ingegner Franco, Cementeria Victoria, e tantissime altre piccole ditte, nonché botteghe artigiane esercizi commerciali, studi professionali;

sono stati colpiti, in Piemonte, dalla calamità 9.000 lavoratori e secondo i dati dell'assessorato regionale e della commissione regionale per l'impiego si sono persi strutturalmente 12.000 posti di lavoro: 5.000 nel commercio e nell'artigianato; 7.000 nell'agricoltura. Lavoratori che dovranno essere posti in cassa integrazione guadagni mentre i dipendenti di molte altre aziende che non possono accedere alle integrazioni salariali rimarranno senza lavoro e senza sostegno al loro reddito;

sono stati danneggiati con perdite di colture pregiate 150.000 ettari siti in particolare nella regione Piemonte, soprattutto nelle province dei Cuneo, Asti, Alessandria, Torino e Vercelli, Pavia;

le colture maggiormente colpite sono quelle dei cereali, dell'orzo, del mais, della soia. Pesanti sono i danni subiti anche dalle scorte immagazzinate dalle aziende agricole, oltre alle scorte tecniche quali quelle di foraggi, mangimi e concimi;

anche l'agricoltura ligure ha subito gravi danni in particolare nella piana di Albenga, dove è concentrata una produzione in serra di ortaggi e fiori. Le aziende hanno avuto le strutture danneggiate e distrutti i raccolti dalla piena del fiume Centa;

forti preoccupazioni si nutrono per le grandi aree viticole in particolare nelle Langhe e l'Astigiano dove i vigneti sono minacciati dagli smottamenti che potrebbero recare danni maggiori che alle colture annuali;

critica appare la situazione per la zootecnia in Piemonte molte stalle sono state evacuate ma non è stato possibile fare ciò dappertutto. In sole quattro aziende zootecniche nell'alessandrino sono morti circa 12.000 bovini;

nel solo Piemonte si stimano danni all'agricoltura e alla zootecnia per oltre 2800 miliardi di lire e i danni nel Nord Ovest si potrebbero stimare in circa 6000 miliardi di lire;

il Governo ha emanato provvedimenti che pur rispondendo ai problemi derivanti dall'emergenza non corrispondono pienamente alle esigenze strategiche derivanti da un rapporto con il territorio che riconosce alla natura un capitale da valorizzare non di rendita da esaurire;

è necessario, invece, operare per la ricostruzione mediante l'avvio di una politica concreta del territorio capace di rispondere strategicamente al dissesto idrogeologico, optando decisamente per le attività di bonifica e prevenzione cogliendo l'opportunità in tale contesto di attivare un forte impulso alla occupazione anche nei settori della protezione dell'ambiente, programmando uno sviluppo sociale ed economico compatibile con la difesa dell'ambiente;

impegna il Governo a:

porre allo studio un provvedimento volto ad intervenire sulla base dei seguenti indirizzi:

a) azioni tempestive, d'intesa con le regioni e gli enti locali per fronteggiare l'emergenza e ripristinare le condizioni minime accettabili per la ripresa della vita civile ed economica nelle zone colpite;

b) adottare in tal senso un vero e proprio piano di emergenza con osservanza delle norme tecnico-scientifiche di protezione dell'ambiente, tra le quali i divieti di estrazione dagli alvei di materiale litoideo fatti salvi gli interventi resi necessari da accertate condizioni di parti parziali degli alvei, di edificazione a fini abitativi e di esercizio di attività produttive nelle aree golenali o, comunque, in quelle di pertinenza del fiume che debbono essere lasciate libere;

c) operare affinché gli enti locali, le regioni e le Autorità di Bacino siano messi in grado di programmare interventi di ricostruzione più a lungo termine essendo essi i titolari dei programmi di sistemazione del territorio e di qualità ambientale;

allestire reti automatiche di rilevamento, modelli previsionali di piena dei bacini montani, predisporre aree di deflusso, nonché un reale e efficiente coordinamento capace in tempo di reale di predisporre tutti gli strumenti atti ad informare le popolazioni;

dichiarare, *ex* articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 le aree dei comuni colpiti, individuate ai sensi del precedente punto, aree caratterizzate da gravi alterazione negli equilibri ambientali, individuando – d'intesa con le regioni interessate e l'Autorità di Bacino del Po – gli obiettivi per gli interventi di risanamento e di ripristino ambientale;

operare – atteso che nessuna Autorità di bacino nazionale ha approvato il proprio piano ai sensi della legge n. 183 del 1989 e che sono state costituite soltanto cinque Autorità interregionali – affinché le Autorità di Bacino previste dalla legge n. 183 del 1989 siano costituite e poste in grado di funzionare e, affinché esse entro il 31 marzo 1995 approvino i rispettivi piani di bacino così da assicurare l'avvio di adeguate politiche di difesa del suolo e serie sistemazioni idrogeologiche e idrauliche nei territori di competenza nonché per le altre finalità di cui all'articolo 17 della legge n. 183 del 1989;

richiamare, nell'elaborazione di tali piani, una attenzione particolare ai bacini e sub bacini montani, ai torrenti di collina, ai corsi d'acqua di fondo valle, come espressamente prevede la legge n. 183 del 1989 nonché alla valenza positiva delle attività di manutenzione e recupero;

determinare il potenziamento dei servizi tecnici dello Stato e delle autorità locali e a rafforzare il sistema informativo e dei controlli;

elaborare una nuova legge quadro in merito alle calamità naturali nella quale siano specificate, tra gli altri punti, le responsabilità a livello locale, regionale e dell'esecutivo;

effettuare una dettagliata ricognizione dei danni subiti dai beni culturali impostando programmi di salvaguardia e recupero;

intervenire entro il 30 aprile 1995, con norme agevolative che recuperino in contributi ai soggetti alluvionati il valore dell'IVA corrisposta sulle somme investite per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati e per il ripristino dei beni strumentali e dei beni di consumo durevoli incluse le somme spese per la prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati, evitando sperequazioni con altri cittadini e imprese precedentemente colpiti da calamità naturali anche nel rispetto delle normative UE ed in considerazione delle esigenze di bilancio dello Stato;

variare in senso migliorativo, almeno del 50 per cento, fatta salva la verifica dei danni reali richiesti dalle varie categorie danneggiate, la quota di finanziamenti riconosciuta a fondo perduto per le attività produttive;

avviare immediatamente iniziative nei confronti dell'Unione europea allo scopo di proporre piani per l'utilizzo dei fondi strutturali, nonché a valutare la possibilità di forme di finanziamento ad integrazione di quelle previste dai fondi strutturali dell'Unione europea per la predisposizione e l'avvio di piani per le attività connesse alla prevenzione delle calamità naturali e per il sostegno all'agricoltura;

attivare tutti gli atti necessari affinché sulla base dei piani predisposti dalla autorità di bacino si giunga alla piena e integrale applicazione di quanto previsto dalla legge 183 del 1989 in materia di difesa del suolo ed in particolare ad avviare con adeguati sostegni finanziari tutte le attività di prevenzione attraverso sistemi di monitoraggio e banca dati, delle calamità naturali e tra queste il blocco della cementificazione del territorio, la pulizia degli alvei e la riforestazione;

in merito alla proroga dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 a prevedere una ulteriore dilazione di tali termini e da una congrua rateizzazione dei versamenti;

verificare il pieno utilizzo dei giovani di leva così come stabilito dall'articolo 12 del decreto legge n. 646 del 1994 convertito nella legge n. 22 del 1995, da parte delle regioni, comuni e province allo scopo, in particolare, di monitorare il territorio, la pulizia degli alvei, la riforestazione;

assumere le adeguate iniziative per una rapida valutazione dei danni e per attuare le necessarie misure, tra le quali il ricorso al credito agevolato e la sospensione dei contributi previdenziali, finalizzate al ripristino dell'economia agro-zootecnica delle zone colpite dal nubifragio;

intervenire sul Medio credito Centrale allo scopo di avviare il sistema di credito agevolato garantendo tali crediti attraverso i provvedimenti emanati dal Governo;

riferire entro 30 giorni alla Camera dei Deputati circa l'ammontare degli importi dei contributi pubblici statali effettivamente versati in ogni provincia, alle amministrazioni locali, alle aziende, a privati colpiti dalle alluvioni, nonché circa l'ammontare delle somme erogate dalle banche per affidamenti a tassi agevolati destinati a sopperire alle esigenze delle imprese o dei cittadini vittime delle alluvioni.

(1-00087) « Muzio, Crucianelli, Bertinotti, Guerra, Marco Rizzo, Carazzi, Boffardi, Bolognesi, Dorigo, Valpiana, Boghetta, Bielli, Vignali, Bellei Trenti, Cossutta, Garavini, Moroni, Barzanti, Giulietti, Cocci, Galdelli, Lenti, Pistone, Sciacca, Saia, Grimaldi, Luigi Marino, Nappi, Scotto di Luzio, Calvanese, De Angelis, Vendola, Nardini, Voccoli, Brunetti, Commisso, Altea, Diliberto, De Murtas ».

(23 febbraio 1995).

La Camera,

premesso che:

a seguito dell'alluvione dello scorso novembre, l'economia di estese aree del Nord Ovest d'Italia è stata messa in ginocchio dall'entità dei danni inferti alle attività produttive;

per il danno emergente sofferto dai privati cittadini alle abitazioni e ai beni mobili è stato previsto un indennizzo sufficientemente equo;

il danno emergente, sofferto dalle attività produttive è stato invece indennizzato nella ridotta misura del 20 per cento, fino alla concorrenza di un massimale di lire 200 milioni e, per la restante parte si è previsto un finanziamento a tasso agevolato, garantito dall'accesso ad appositi fondi di garanzia;

in contrasto con la *ratio* delle norme suddette (volta a consentire alle imprese danneggiate di approvvigionarsi al credito bancario, ai fini del ripristino dei danni subiti, in misura ulteriore rispetto alle ordinarie linee di credito già attivate o attivabili) la generalità degli Istituti bancari operanti su piazza richiedono, in aggiunta alle garanzie fornite per legge dai due fondi istituiti presso il Medio Credito Centrale e l'Artigiancassa, garanzie reali ipotecarie, trasformando così il credito agevolato da aggiuntivo a sostitutivo rispetto al credito ordinario e addossando, inotre, alle imprese danneggiate gli oneri derivanti dall'accensione delle ipoteche;

alla evidente limitatezza degli indennizzi si aggiunge il fatto che nulla è stato a tutt'oggi predisposto per far fronte al lucro cessante sopportato dalle attività produttive insediate nelle aree alluvionate;

impegna il Governo:

a rimuovere le situazioni di pericolo immanente nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali consentendo, attraverso un'adeguata pulizia degli alvei, la ricalibratura e la sistemazione dei fiumi;

a promuovere la riforestazione dei pendii e la difesa del territorio, con attenzione alla salvaguardia dell'insediamento umano ed alla conservazione di una equilibrata ruralità;

a consentire, ove le imprese danneggiate intendano farvi ricorso, l'iscrizione distinta delle perdite derivanti dalle distruzioni e dai danneggiamenti nella Sezione A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 codice civile, in quote costanti da iscriversi nei bilanci dei 10 esercizi successivi a quello in corso al 6 novembre 1994, escludendone il concorso, quale perdita, alla determinazione del capitale agli effetti degli articoli 2446, 2447, 2448, 2496 codice civile;

ad invitare i vertici degli Istituti bancari ad operare in conformità e non in contrasto con la *ratio* delle disposizioni agevolative introdotte per legge, all'uopo richiedendo le opportune ispezioni ai medesimi e all'ABI;

a porre allo studio norme cogenti (miranti ad impedire la duplicazione della garanzia creditizia, con conseguente riduzione dell'ammontare del credito effettivamente disponibile da parte delle imprese danneggiate) all'interno delle delibere, assunte o da assumersi, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le province e le regioni, contenenti le norme attuative delle leggi attualmente in vigore;

a rinegoziare, urgentemente, con la Commissione della Unione europea, l'individuazione delle aree del Centro Nord suscettibili di interventi cofinanziabili ai sensi degli obiettivi comunitari 2 e 5b, così da includervi i territori di quei comuni in cui il processo di deindustrializzazione o di decadimento dell'economia rurale preesistessero o siano sopravvenuti in conseguenza degli eventi alluvionali;

a sostenere, con effettivi fondi nazionali i progetti accessibili al cofinanziamento comunitario;

** a riferire, entro due mesi, alle Camere sullo stato degli interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994, specificando l'ammontare dei contributi pubblici effettivamente erogati divisi per provincia, comune, azienda o privato, nonché le erogazioni, da parte degli Istituti di Credito per affidamenti a tassi agevolati.

(1-00088) « Rosso, Ghigo, Cherio, Paola Martinelli, Broglia, Cabrini, Cavanna Scirea, Colombini, de Ghislanzoni Cardoli, Lavagnini, Mammola, Meluzzi, Nan, Tarditi ».

(23 febbraio 1995).

** Dopo l'intervento pronunziato in aula dal deputato Rosso, la prima riga dell'ultimo comma del dispositivo della mozione è sostituita dalla seguente: « a riferire, entro un mese alle Camere ».

La Camera,

premesso che:

l'alluvione di grandi proporzioni che ha colpito le zone del Piemonte nella prima decade del mese di novembre e, nei giorni successivi, altre località della valle del Po è – pur se di una gravità del tutto eccezionale – l'ennesimo episodio di calamità naturale che sconvolge il paese in un'ininterrotta serie di conferme del gravissimo stato di dissesto ambientale della nazione;

nello specifico caso del Piemonte, l'alluvione ha comportato danni a migliaia di attività produttive, strutture ed opere edili pubbliche e private con crollo di ponti, interruzione dei servizi – alcuni ancor oggi non ripristinati – con rovinosi dissesti e danni a persone ed infrastrutture oltre alla perdita di numerose vite umane;

dall'esame dei dati meteorologici disponibili l'evento atmosferico ha avuto indubbio carattere di assoluta anormalità, che peraltro era stato almeno in parte previsto dalle preposte autorità centrali, ma che le segnalazioni di allertamento non sono state convenientemente recepite ai più diversi livelli, moltiplicando così gli effetti dei danni e delle vittime;

precise responsabilità sono state individuate o sono ancora in corso di individuazione da parte della magistratura ma che, almeno in linea generale, « sotto accusa » è nel suo insieme l'utilizzo dissennato del suolo, la costruzione di edifici in luoghi non idonei, di opere pubbliche rilevatesi in più occasioni non conformi alle normative richieste;

i ricorrenti, gravissimi danni alluvionali un po' in tutte le regioni sono di gran lunga maggiori delle spese che nel corso degli anni sono state finalizzate alla tutela e difesa del territorio nei suoi più diversi aspetti;

a peggiorare lo stato di dissesto vi è il progressivo abbandono della montagna, la mancanza di pulizia e manutenzione dei rii, dei greti e letti dei torrenti montani e di collina nonché la costruzione di arginature restringenti il normale deflusso delle acque anche per responsabilità delle amministrazioni locali che hanno permesso costruzioni in modo indiscriminato e spesso in contrasto con le più elementari norme di prevenzione dei rischi sia per i siti utilizzati che per i manufatti realizzati;

non scevra di responsabilità è anche la gestione del suolo da parte di chi – a livello regionale – da 25 anni ha in carico la responsabilità del territorio;

è tempo di interventi mirati, precisi, efficienti per prevenire i disastri e non solo intervenire a danni compiuti;

occorre insistere affinché nella cittadinanza tutta cresca e si rafforzi una coscienza ambientale compiuta, nonché la

consapevolezza della vulnerabilità di un territorio nazionale sempre più intensamente sfruttato ed antropizzato;

lo Stato, con il precedente Governo, è peraltro intervenuto con tempestività attraverso diverse forme di aiuto immediato e provvedimenti legislativi, pur insufficienti a coprire il danno economico di migliaia di imprese e di decine di migliaia di cittadini;

ancora sono necessarie operazioni di raccordo legislativo, nonché di verifica dei danni effettivi ad amministrazioni pubbliche ed enti privati;

infine, sconfortanti appaiono le notizie che in alcune località dell'astigiano pubblici amministratori siano coinvolti in operazioni truffaldine legate allo smaltimento dei materiali alluvionali, atteggiamento ancor più odioso tenuto conto dei sacrifici e danni patiti da tante persone,

impegna il Governo:

a mettere mano – finalmente – ad un'autentica politica di coordinamento nella gestione dell'intero territorio nazionale dal punto di vista dell'equilibrio idraulico, forestale, idro-geologico, sismico;

a riferire entro 30 giorni alla Camera dei deputati circa la situazione normativa delle diverse regioni, la strutturazione dei servizi nazionali e regionali volti alla tutela e difesa del suolo, le eventuali incongruenze emergenti e le più gravi situazioni di carenza di organici o mezzi tecnici;

a riferire entro 30 giorni sulle situazioni che vedono coinvolti pubblici amministratori che avrebbero abusato del loro ruolo nell'immediato periodo successivo all'evento alluvionale, con ciò rispondendo anche ad una precisa interrogazione già presentata da un deputato di Alleanza Nazionale e che ha probabilmente contribuito a far salire l'attenzione rispetto ai fatti denunciati;

a riferire entro 30 giorni alla Camera dei deputati sullo stato di attuazione delle normative a favore della montagna già esistenti, segnalando come e se esse siano effettivamente operanti dal punto di vista della realizzazione e manutenzione di opere a tutela del suolo;

a disporre l'eventuale rinnovo – in ciò dandone relazione – dei termini alle imprese danneggiate dall'evento alluvionale per l'applicazione delle provvidenze fiscali disposte;

a operare specificamente a livello di coordinamento ministeriale per rendere effettivi i benefici concessi, ciò con particolare riguardo all'accesso al credito per le imprese, ai consorzi di garanzia fidi, alle norme e benefici disposti in ambito comunitario europeo;

a coordinare le norme fiscali esistenti affinché possano essere iscritte a bilancio le perdite derivanti dall'evento alluvionale ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile e articoli collegati;

comunque, a riferire sulla situazione delle opere di ripristino alla scadenza semestrale dai fatti alluvionali, indicando altresì i motivi per cui, nel caso, non si fossero raggiunti gli obiettivi previsti dalle priorità concordate nell'immediato periodo post-alluvionale.

(1-00090) « Zacchera, Martinat, Marengo, Matteoli, La Russa, Tremaglia, Morselli, Pasetto, Pezzoli, Benedetti Valentini, Giulio Conti, Sospiri, Giovanni Pace ».

(1° marzo 1995).

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 marzo 1995.

Arata, Broglia, Brugger, Cipriani, Di Luca, Galan, Ghigo, Antonio Guidi, Innocenzi, La Cerra, Parisi, Pilo, Rodeghiero, Romani, Segni, Widmann, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° marzo 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TURRONI: « Norme in materia di parcheggi » (2116);

CACCAVARI: « Modifiche all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente il rilascio di permessi per l'espletamento delle funzioni amministrative degli amministratori pubblici » (2117);

BENEDETTI VALENTINI e GRAMAZIO: « Norme per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea » (2118);

MOIOLI VIGANÒ ed altri: « Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale » (2119);

OLIVERIO ed altri: « Norme in materia di diritti e di beni civici » (2120);

MOLGORA: « Norme per l'accelerazione dell'ampliamento della rete di ricevitorie per la raccolta del gioco del lotto e riordino delle tasse di concessione governativa per l'esclusiva vendita di generi di monopolio » (2121);

GASPARRI: « Disciplina delle attività professionali dei dipendenti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici ed istituzione del ruolo unico professionale » (2122).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CAVERI: « Modifiche dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza » (2064);

alla II Commissione (Giustizia):

SCOCA ed altri: « Modifiche agli articoli 153 e 154 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), in materia di cognome dei figli » (1679) *(Parere della I Commissione);*

MUSSOLINI e VINCENZO BASILE: « Norme in materia di delitti contro la libertà sessuale » (1982) *(Parere della I e della XII Commissione);*

CORLEONE: « Modifica degli articoli 176 e 177 del codice penale concernenti la liberazione condizionale » (2024) *(Parere della I Commissione);*

alla IV Commissione (Difesa):

VENEZIA ed altri: « Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria » (1971) *(Parere della I e della V Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze):

MUZIO ed altri: « Modifiche al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 » (1941) (*Parere della I, della II, della V, della X e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione* ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento*);

alla VII Commissione (Cultura):

SCOCA ed altri: « Norme in materia di trasmissione di messaggi pubblicitari in occasione della proiezione di film per ragazzi nelle sale cinematografiche » (1839) (*Parere della I e della II Commissione*);

LENTI ed altri: « Destinazione gratuita di tutte le pubblicazioni italiane su Raffaello Sanzio e sui Montefeltro alla biblioteca dell'Accademia Raffaello di Urbino » (1898) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

ARATA ed altri: « Disciplina del commercio in sede fissa » (2083) (*Parere della I, della II, della V, della VIII, della XI e della XIII Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

BACCINI ed altri: « Norme per il prolungamento, fino al ventunesimo anno di età, dell'assistenza ai giovani da parte di strutture pubbliche » (1892) *(Parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XI Commissione);*

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura):

PODESTÀ: « Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari » (1948) *(Parere della V e della XI Commissione).*

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nei mesi di gennaio e febbraio 1995 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione dei deputati.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 27 febbraio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, due segnalazioni relative, rispettivamente, al disegno di legge C. 2065 (Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie) ed al testo unificato, predisposto dalla Commissione affari costituzionali del Senato, dei progetti di legge in materia di conflitto di interessi (S. 1082, 278, 758 e 1330).

Le suddette segnalazioni sono deferite alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.